



CITTA' DI SALUZZO

Provincia di Cuneo

***NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE ED USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI***



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.05.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.04.2022

INDICE

- ART. 1 – DEFINIZIONI
- ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
- ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 7 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI MEDIANTE CONCESSIONE
- ART. 8 – CRITERI
- ART. 9 – PUBBLICITA’ DELL’AFFIDAMENTO
- ART. 10 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE
- ART. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 13 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
- ART. 14 – MODALITA’ DI UTILIZZO
- ART. 15 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI
- ART. 16 – DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO
- ART. 17 – RINUNCIA
- ART. 18 – SOSPENSIONE
- ART. 19 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 – AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMPIANTI SPORTIVI PER
MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
- ART. 21 – AGIBILITA’ IMPIANTI
- ART. 22 – DETERMINAZIONE TARIFFE
- ART. 23 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

TITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- Per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- Per concessione in uso, il provvedimento con il quale la A.C. autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- Per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- Per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc.) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è aperto a tutti i cittadini e viene garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Con gli affidamenti viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;
- concorrere in modo determinate alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti;

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti cittadini, compresi quelli annessi agli istituti scolastici:

1. Stadio "A. Damiano" – Via della Croce;
2. Pista d'Atletica - Via della Croce (entro Stadio Damiano)
3. Campo da calcio "Giordanengo" - Via della Croce
4. Campo da calcio – Via Grangia Vecchia;

5. Impianto Sportivo “A.Martino” – Via Cap. Marchisio (campi da calcio, due campi di beach volley);
6. Complesso Sportivo – Via della Croce : palazzetto sport, palestre polivalenti A e B;
7. Palestra Liceo “G.B. Bodoni” – Via Donaudi;
8. Palestra Scuola Media “Rosa Bianca” – Via C. Segre;
9. Campo basket “Rosa Bianca”- Giardini Rosa Bianca;
10. Palestra Scuola primaria “F.Costa” – C.so Mazzini;
11. Palestra Scuola primaria “C.A. Dalla Chiesa” – Via M.L. Alessi;
12. Palestra Scuola primaria “M.Pivano” – P.zza Dante;
13. Campo polivalente “Istituto Superiore Denina Pellico”- Via della Croce;
14. Bocciofila “La Vittoria” – Via Trento;
15. Campi da Tennis – C.so Ancina;
16. Piscina Comunale – C.so A.Moro;
17. Geodetico – Via della Croce

ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione delle scuole e degli organismi che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- L’attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- L’attività sportiva per le scuole primarie, secondarie, superiori;
- L’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- L’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- L’attività ricreativa e sociali per la cittadinanza.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE

Alla quasi totalità degli impianti sportivi cittadini può attribuirsi, in generale, una connotazione di scarsa remuneratività; tale connotazione degli impianti deriva dall’oggettivo impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività; ciò, avuto riguardo sia alle caratteristiche tecnico strutturali degli impianti, sia alla possibilità/non possibilità di sviluppare attività commerciale/imprenditoriale; trattasi per lo più, del resto, di impianti monovalenti, con tipologia di attività sportiva per lo più di base, la scarsa presenza o assenza di servizi aggiuntivi (fitness, ristorazione, vendita prodotti sportivi, corsi, ecc.), la scarsa ormai presenza sul mercato di potenziali imprese sponsor coinvolgibili; inoltre, incide sulla connotazione oggettiva l’introduzione da parte del Comune di vincoli convenzionali che comprimono, di fatto, la capacità di autofinanziamento del soggetto gestore (vincoli di utilizzo, vincoli sulle tariffe, ecc.);

Gli impianti sportivi vengono distinti in impianti a rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica e vengono contraddistinti secondo le seguenti definizioni:

- Sono classificati come impianti sportivi **a rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di

iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

- Sono classificati come impianti sportivi **privi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione;

Gli impianti sportivi cittadini sono così classificati:

a) impianti con attività sportiva a rilevanza economica:

- Piscina Comunale – C.so A.Moro;

b) impianti con esclusiva attività sportiva privi di rilevanza economica:

- Stadio “A. Damiano” : Via della Croce;
- Pista d’Atletica - Via della Croce (entro Stadio Damiano)
- Campo da calcio “Giordanengo” - Via della Croce
- Campo da calcio – Via Grangia Vecchia;
- Impianto Sportivo “A.Martino” – Via Cap. Marchisio (campi da calcio, due campi di beach volley);
- Complesso Sportivo – Via della Croce : palazzetto sport, palestre polivalenti A e B;
- Bocciofila “La Vittoria” Via Trento;
- Campi da Tennis : C.so Ancina;
- Geodetico : Via della Croce

c) impianti sportivi annessi ad edifici scolastici pubblici:

- Palestra Liceo “G.B. Bodoni” –: Via Donaudi;
- Palestra Scuola Media “Rosa Bianca” :- Via C. Segre;
- Palestra Scuola primaria “F.Costa” : – C.so Mazzini;
- Palestra Scuola primaria “C.A. Dalla Chiesa” :- Via M.L. Alessi;
- Palestra Scuola primaria “M.Pivano” :- P.zza Dante;
- Campo basket “Rosa Bianca”: Giardini Rosa Bianca;
- Campo polivalente “Istituto Superiore Denina Pellico”- Via della Croce;

TITOLO II°

Gestione Impianti Sportivi

ART. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle forme previste dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995 n. 549 e dell'art. 90 comma 25 della Legge 27.12.2002 n. 289 in accordo con il Dlgs 50/2016.

Gli impianti sportivi comunali **privi di rilevanza economica** sono gestiti direttamente dal Comune tramite gli uffici competenti avvalendosi delle specifiche previsioni dettate dal D. Lgs. 50/2016 in coordinamento con il contenuto applicabile dell'art. 90 della legge n.

289/2002, e assumendo in via di analogia i criteri di affidamento e il contenuto della convenzione, come specificati negli articoli che seguono e, in particolare:

- In via generale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della legge 289/2002, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società *sportive dilettantistiche senza scopo* di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
- **Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici**, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di *società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche* aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Infine gli impianti sportivi comunali **con rilevanza economica** vengono normalmente gestiti attraverso l'utilizzo dell'istituto della concessione in uso e gestione, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D. lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il contenuto dell'art. 90 della legge n. 289/2002, rispettando l'obbligo di preferenza per associazioni e società sportive come indicate nella norma e in particolare:

La concessione avrà una durata fino a 20 anni e sarà individuata sotto il profilo tecnico anche in base alla natura ed alla rilevanza degli interventi di cui l'impianto necessita secondo le risultanze di apposita perizia tecnica. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione...

Qualora il Concessionario debba effettuare interventi non prevedibili in sede di affidamento e scaturenti da esigenze sopravvenute rispetto alla stipula del contratto i cui costi non possano essere completamente ammortizzati nel tempo di durata dell'affidamento medesimo, il Concessionario potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto ai successivi commi..

Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma potrà essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione, mediante adozione di una delibera di Consiglio Comunale, a condizione che gli interventi di cui al precedente comma siano stati preventivamente valutati congrui ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza del contratto, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio, nonché dalla competente Soprintendenza laddove l'immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.

In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore al 50% della durata iniziale.

ART. 7 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI MEDIANTE CONCESSIONE

La gestione di impianti sportivi e dei servizi connessi, può essere concessa alle Associazioni o Società Sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al C.O.N.I. od agli Enti di Promozione Sportiva, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Ai fini dell'affidamento in concessione, il Comune verifica che lo Statuto o l'Atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- Democraticità della struttura
- Elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- Obbligo di redazione del Bilancio o Rendiconto economico – finanziario.

L'affidamento in concessione di cui al comma 1 non può essere disposto nei confronti delle Associazioni o Società Sportive che abbiano liti pendenti nei confronti del Comune di Saluzzo, per controversie di natura civile, amministrativa o tributaria; non può essere disposto altresì nei confronti delle Associazioni o Società che abbiano, nei confronti del Comune, debiti liquidi ed esigibili. Si può in ogni caso procedere all'affidamento in concessione qualora, in presenza di debiti liquidi ed esigibili, sia stato sottoscritto tra l'Ente ed il Comune, almeno sei mesi prima della data di indizione della gara, un piano di rateizzazione approvato dal Comune, le cui scadenze siano state, fino al momento dell'assegnazione, interamente rispettate.

La convenzione per la gestione degli impianti attraverso l'istituto della concessione deve prevedere:

- Durata della concessione.
- Obblighi a carico del concessionario derivanti dalla convenzione e costituzione di una cauzione a garanzia degli impegni assunti.
- Realizzazione di interventi migliorativi dell'impianto sportivo previsti secondo le risultanze di apposita perizia tecnica ed allegata al piano economico finanziario per il periodo di durata della concessione, qualora previsti nel bando;
- Stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che possano derivare dall'espletamento dei servizi oggetto della convenzione.
- Prescrizioni per il rispetto delle norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare del disposto dell'art.19 del D.M. 18.03.1996 (così come modificato dal D.M. 06.06.2005), del D.M. 10.03.1998 (prevenzione incendi nei luoghi di lavoro) e D.Lgs 09.04.2008 n .81 e s.m.i. con redazione obbligatoria del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), del Piano di gestione emergenze , nei casi previsti e di ogni altro adempimento relativo ai disposti di cui a Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
- Clausole di fruibilità da parte delle scuole.
- Pagamento di un canone ricognitorio al Comune da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 66, L. 549/95, ove non derogato, ricorrendone i presupposti, in relazione alle interpretazioni della giurisprudenza contabile.
- Incasso delle tariffe da parte del Concessionario ad esclusione delle palestre (scolastiche e non).
- Obbligo per il concessionario di rispettare il calendario/modalità di utilizzazione stabilito dal Comune che comprenderà le necessità d'uso di tutte le associazioni sportive locali. Ciò al fine di garantire l'effettivo uso pubblico degli impianti e consentire un'equa, razionale e coordinata ripartizione degli spazi disponibili tra tutte le associazioni richiedenti. Il concessionario potrà autonomamente concedere l'uso degli impianti ad altre associazioni fermo restando il rispetto del programma anzidetto.
- Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione; criteri di scelta del concessionario correlati a esigenze di sviluppo e aggregazione locale, in particolar modo con riferimento alle fasce e tipologia di utenza a maggior rischio di inclusione, e con riferimento a una gestione la più possibile integrata degli impianti;
- Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

- Altri oneri gestionali a carico del concessionario in qualità di custode, nonché per vigilanza e pulizia degli impianti.
- Eventuale corrispettivo economico a favore del concessionario qualora venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori al costo del servizio che non rendano perseguibile l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- Obbligo del concessionario di presentare il rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.
- Cessazione della concessione per rinuncia, decadenza, revoca o risoluzione.
- Inserimento di clausole e condizioni particolari riferite alla specificità dell'impianto oggetto della concessione.
- Eventuali penalità.

Il canone di concessione annuo, ai sensi dell'art.3 comma 66 Legge 549/95, è determinato dal competente servizio comunale sulla base del valore stimato della concessione, come previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ed approvato dalla Giunta comunale. La stima del valore della concessione tiene conto delle componenti economiche passive ed attive della gestione, rapportate a: a) caratteristiche dell'impianto sportivo; b) tipologia di impianto sportivo; c) tipologia di attività svolta all'interno dell'impianto; o servizi complementari presenti all'interno dell'impianto; d) ubicazione e accessibilità; e) potenziale volume di affari o storico gestionale e i relativi costi di esercizio; f) stato manutentivo degli impianti; g) tariffe da applicare; h) bacino d'utenza.

ART. 8 – CRITERI

Ferma restando la procedura per impianti a rilevanza economica prevista dall'art. 6 , 3° paragrafo, per gli impianti sportivi a rilevanza non economica, ferma restando la preferenza per associazioni sportive e società sportive con necessità dunque di coinvolgimento preferenziale nelle procedure, i criteri per l'individuazione del concessionario potranno fare riferimento (oltre, con valenza minima, al canone di concessione) a :

A) Progetto relativo allo svolgimento dell'attività sportiva mediante utilizzo diretto dell'impianto oggetto della concessione

Il concorrente dovrà presentare un programma descrittivo di tutte le attività sportive che verranno realizzate e degli annessi spogliatoi con il principale obiettivo del pieno utilizzo della struttura. Il programma dovrà chiaramente e dettagliatamente indicare tutte le attività sportive, manifestazioni ed altre attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce di utenza (scolastica, agonistica, promozionale, libera, sociale, diversamente abili) ed alle diverse età degli utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani).

Si riterranno più adeguati i progetti che:

- propongano un ideale utilizzo complessivo degli spazi sportivi rispetto alle potenzialità e ai servizi di cui è dotata la struttura sportiva;
- propongano l'ampliamento delle attuali attività sportive con l'inserimento di nuove attività o discipline differenti da quelle attualmente già praticate da integrarsi con le infrastrutture esistenti nell'impianto;
- propongano la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali ed extrasportive di rilevanza sociale e promozionale;
- maggiormente consentano di stimare e valorizzare la struttura organizzativa proposta che dovrà assicurare il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard qualitativi del servizio.

- esponcano un livello di dettaglio, di chiarezza espositiva e di esaustività delle trattazioni.

B) Radicamento sul territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Potranno essere valorizzati:

- radicamento sul territorio: consistenza associativa (numero tesserati) e organizzativa (numero soci)
- radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto: numero di tesserati nelle discipline praticate nell'impianto messo a gara

C) Progetto relativo allo svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare

Il concorrente dovrà presentare un dettagliato programma di tutte le attività sportive, ludico-ricreative e promozionali destinate alle fasce di utenza giovanile e scolastica che verranno realizzate.

Si riterranno più adeguati i progetti che:

- propongano azioni finalizzate ad incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva tra le fasce di utenza giovanile e scolastica, anche mediante forme di collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e l'organizzazione di eventi;
- esponcano un livello di dettaglio, di chiarezza espositiva e di esaustività delle trattazioni.

D) Programma di promozione sportiva e integrazione delle categorie socialmente svantaggiate (diversamente abili, anziani, ecc.) con riferimento espresso alle interrelazioni con le realtà in ambito comunale operanti istituzionalmente in tali contesti (Case di riposo, strutture per minori, donne, ecc.)

E) Meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio (parametri oggettivamente misurabili)

F) Esperienza nelle attività sociali coerenti con quelle previste nell'impianto messo a gara (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni attinenti le discipline praticate nell'impianto messo a gara)

G) Altre esperienze (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni in discipline diverse rispetto a quelle praticate nell'impianto messo a gara)

H) Risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale e/o internazionale dai propri tesserati e/o affiliati

I) Realizzazione di interventi migliorativi dell'impianto sportivo (se previsto nel bando): secondo le risultanze di apposita perizia tecnica ed allegata al piano economico finanziario, per il periodo di durata della concessione, che sarà oggetto di valutazione.

Si precisa che gli impianti sportivi di cui all'art. 5) lettera c) dovranno essere posti a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

ART. 9- PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'articolo 90 comma 25 della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto applicabile, ai sensi del Dlgs n.50/2016 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

L'avviso, contenente le indicazioni per la valutazione delle segnalazioni di interesse per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, deve essere obbligatoriamente pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Saluzzo per un periodo non inferiore a giorni quindici.

ART. 10– DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Viene pronunciata la decadenza dalla Concessione di gestione degli impianti sportivi dall'Amministrazione Comunale quando si accerti che:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche Convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- in caso di gravi e reiterate violazioni della Convenzione con riferimento agli standards di qualità;
- nel caso in cui insorga un contenzioso civile, amministrativo o tributario tra il Comune e la Società o Associazione Sportiva;
- per l'accumularsi di debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune non pagati nonostante la formale messa in mora, fatta salva la sottoscrizione ed il rispetto di un piano di rateizzazione concordato con il Comune;
- per il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, alle scadenze concordate nel piano di rateizzazione sottoscritto ai sensi dell'art. 7 per il pagamento di debiti pregressi.

Qualora si verifichi una delle cause di decadenza indicate nel presente articolo, il Dirigente o il Responsabile del Procedimento procedono alla contestazione scritta dei fatti, assegnando un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, per la rimozione della causa di decadenza e/o per la presentazione di giustificazioni ed osservazioni.

La decadenza è pronunciata dall'Amministrazione nei successivi trenta giorni, qualora la causa non sia stata rimossa e/o non siano state presentate giustificazioni idonee.

Dopo la dichiarazione di decadenza, l'impianto viene assegnato ad altro concorrente partecipante alla stessa selezione, ove esistente; in caso contrario, l'Amministrazione esperisce una nuova procedura pubblica, alla quale non potrà partecipare il soggetto dichiarato decaduto.

ART. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di norma almeno triennale. Può essere rinnovata ai sensi della legislazione vigente, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La durata della concessione può essere rideterminata qualora l'Ente o l'Associazione intenda partecipare al Bando Regionale per la concessione di contributi relativi all'impiantistica sportiva, ai sensi della L.R. n. 93/95, qualora la Regione Piemonte richieda come requisito per la concessione dei predetti contributi, la piena disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni.

La Convenzione potrà prevedere un'automatica riduzione del periodo di gestione qualora non vengano ottenuti i finanziamenti richiesti.

La durata della concessione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per interventi strutturali approvati dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale può concedere contributi ai sensi del vigente

Regolamento.

TITOLO III°

Uso degli impianti sportivi

ART. 12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale verrà effettuato dalle vigenti Convenzioni in atto.

ART. 13– MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni stagione sportiva, domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione il seguente ordine di priorità:

- società che abbiano sede ed operino nel territorio del Comune di Saluzzo;
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e provinciale riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano nel proprio Staff Tecnico almeno un tesserato in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla Federazione Sport per disabili;

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, all'inizio dell'attività scolastica, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi dell'assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

L'ufficio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato

viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le Società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle Società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le Società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Di norma le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

Qualora la gestione degli impianti sportivi sia data in conduzione a terzi la domanda di cui al 1° comma del presente articolo dovrà essere presentata al concessionario che provvederà ad espletare tutte le incombenze necessarie all'assegnazione.

ART. 14 – MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta stabiliti e comunicati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale o Provinciale.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

ART. 15 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.

La domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative Convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso, affinché siano agevolmente consultabili dal pubblico.

ART. 16– DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO

L’autorizzazione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all’anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L’autorizzazione all’uso equivale a fruizione dell’impianto e comporta in ogni caso la corrispondenza, da parte dell’utente, della tariffa stabilita fino a quando non venga comunicata la rinuncia a fruire del bene.

ART. 17 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase secondo l’ordine di presentazione delle domande.

ART. 18 – SOSPENSIONE

Le autorizzazioni all’uso possono essere sospese temporaneamente dall’Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente.

Nei casi sopradescritti l’Amministrazione Comunale interessata provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

Nelle suddette ipotesi rimane sospeso anche il pagamento della tariffa da parte dell’utente.

ART. 19 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE

A seguito di gravi ed accertate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art. 14 nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, l’utente sarà dichiarato decaduto dall’autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 20 – AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

L’uso di impianti sportivi può essere autorizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, etc., compatibilmente con l’attività sportiva programmata.

Le tariffe per l’utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Co

munale.

ART. 21 – AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, si intende accordato nel rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza preposti.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'uso dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

In caso di violazione delle prescrizioni imposte, il Comune si riserva la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti.

TITOLO IV°

Tariffe

ART. 22 – DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo.

Le tariffe possono essere:

- orarie;
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

ART. 23 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo autorizzate.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di decadenza immediata dell'autorizzazione in uso. Per gli impianti sportivi gestiti in concessione da terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario fatte salve le palestre (scolastiche e non), negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del Comune o dell'Ente o Associazione che gestisce gli impianti.

Gli utenti in orario extrascolastico delle palestre scolastiche pagano al Comune di Saluzzo, proprietario degli impianti, la tariffa da esso stabilita.

Gli Enti o le Associazioni che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.